



## *Il Ministro della cultura*

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 66;

SENTITE le Associazioni di categoria dello spettacolo maggiormente rappresentative in data 1° luglio e 23 luglio 2021;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 23 luglio 2021;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 2 agosto 2021, del 23 settembre e del 4 ottobre 2021;

ACQUISITA l’Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 21 ottobre 2021;

### DECRETA:

#### Art. 1

##### *(Oggetto)*

1. Il presente decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e detta disposizioni specifiche per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione di detti contributi per il triennio 2022-2023-2024, tenuto conto della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

#### Art. 2

##### *(Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017)*

1. Al decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 3:



## *Il Ministro della cultura*

- 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “La domanda di ammissione a contributo è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l’inammissibilità.”;
- 2) al comma 2, lettera g):
  - I. dopo le parole “all’Amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, se richiesto”;
  - II. dopo le parole “intestato al soggetto richiedente” sono aggiunte le seguenti: “, o documentazione equivalente.”;
- 3) al comma 4, le parole “entro il termine del 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “i termini”;
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli àmbiti, nei settori e sotto-settori di cui all’Allegato 0A del presente decreto, secondo le fasce dimensionali, ove previste.”;
- 5) il comma 5-*bis* è soppresso;
- 6) al comma 6:
  - I. al primo periodo, le parole: “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “all’Allegato 0A del presente decreto”;
  - II. alla lettera b), le parole: “per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “per uno dei settori di cui all’articolo 41, comma 1, del presente decreto, relativamente all’àmbito musica”;
  - III. alla lettera c), le parole: “, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell’àmbito teatro, nn. da 1 a 6 dell’àmbito musica, nn. da 1 a 4 dell’àmbito danza e nn. da 1 a 6 dell’àmbito circhi e spettacolo viaggiante” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 25 -bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31 -bis, 32, 40, del presente decreto, comprese le “prime istanze triennali” di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato 0A del presente decreto”;
- 7) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si definiscono «prime istanze triennali» le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli àmbiti e ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017 possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore in coerenza con quanto esplicitato all’Allegato 0A. Le domande di contributo, di cui al periodo precedente, su un settore diverso da quello di provenienza, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, saranno valutate tra le «prime istanze triennali» del relativo settore salva l’applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni.”;
- 8) al comma 8, l’ultimo periodo è soppresso;



## *Il Ministro della cultura*

- 9) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita documentazione SIAE.";
- 10) al comma 10:
- I. alla lettera b), n. 2), le parole: "di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni" sono soppresse;
  - II. alla lettera c), le parole: "relativamente alle attività di cui al Capo IV," sono soppresse;
- b) all'articolo 5:
- 1) al comma 1:
    - I. dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21 bis, 22, 25 bis, 25 ter, 26, 27, 31 bis e 38 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a venticinque punti.";
  - 2) al comma 15:
    - I. dopo le parole: "allegati medesimi" sono aggiunte le seguenti: "sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi all'annualità precedente";
- c) all'articolo 6:
- 1) al comma 2, le parole: "prime istanze" sono sostituite dalle seguenti: "prime istanze triennali";
  - 2) al comma 4, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "La documentazione di cui al presente comma è firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità.";
  - 3) al comma 8:
    - I. dopo le parole: "Non sono ammessi" sono inserite le seguenti "nel triennio";
    - II. dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2018-2020 è riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione nell'annualità 2020.";
- d) all'articolo 7, al comma 2, le parole: "nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e" sono soppresse;
- e) all'articolo 10, comma 2:
- 1) alla lettera h), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
  - 2) alla lettera i), la parola "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";